

LEGISLAZIONE REGIONALE SUI CONSORZI DI BONIFICA

PUGLIA

[L.R. 3 febbraio 2017, n. 1](#)

[Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati.](#)

[L.R. 13 marzo 2012, n. 4](#)

[Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”](#)

[L.R. 21 giugno 2011, n. 12](#)

[Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica](#)

PUGLIA

L.R. 3 febbraio 2017, n. 1 ⁽¹⁾

Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 febbraio 2017, n. 15.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

CAPO I
Principi

Art. 1

Finalità

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'*articolo 44 della Costituzione* italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica avviato con la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), di procedere al loro risanamento e giungere all'equilibrio di gestione e all'autogoverno, con le presenti disposizioni:

- a) senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, riordina l'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica e irrigazione e stabilisce le modalità di gestione delle relative opere (2);
- b) prevede, ai sensi del dell'articolo 2, comma 4 della L.R. 4/2012, la modifica delle modalità di gestione dei comprensori di bonifica;
- c) individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento statale (3);

PUGLIA

d) garantisce la gestione unitaria della risorsa idrica per fini irrigui agricoli e potabili rurali.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

CAPO II

Norme straordinarie sulla debitoria pregressa e la riorganizzazione della gestione corrente

Art. 2

Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia (4).

In vigore dal 21 settembre 2017

1. I Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate (5).

2. Senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 i comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica commissariati Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, così come individuati ai sensi dell'*articolo 2 della L.R. n. 4/2012*, sono gestiti da un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" che assume le funzioni dei Consorzi soppressi (6).

3. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale e ha sede legale in Bari. I nuovi confini a terra sono determinati dagli attuali confini nord territoriali di Stornara e Tara e Terre d'Apulia.

4. Nell'ambito del territorio gestito dal Consorzio centro-sud Puglia sono istituiti quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti", corrispondenti ai comprensori con il compito di individuare le azioni di bonifica idraulica e difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, di provvedere alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell'ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto nelle relative norme dello statuto.

[5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica centro- sud Puglia (7).]

PUGLIA

6. Il Commissario straordinario unico, coadiuvato da due sub nominati dalla Giunta regionale nell'ambito di un elenco di almeno cinque nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole del partenariato del Piano di sviluppo rurale (PSR), garantendo le diverse provenienze territoriali, assume le funzioni di commissario ad acta e pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e alla soppressione di quelli di cui al comma 1. In particolare il Commissario straordinario unico effettua la ricognizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e di tutte le posizioni economico-finanziarie e la trasmette entro novanta giorni alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni e previa istruttoria del Dipartimento regionale agricoltura, l'approva (8).

7. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell'approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l'operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della l.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla l.r. 12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui al comma 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione (9).

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(7) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(9) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

Art. 3

Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica
Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia (10).

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Per la riduzione della massa debitoria pregressa, così come risultante dalla ricognizione fatta in adempimento della L.R. n. 12/2011 e del dell'articolo 2, comma 6, della presente legge, è istituito un fondo della Regione Puglia destinato al soddisfacimento dei creditori che

PUGLIA

presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (11).

1-bis. La mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile (12).

2. Il Commissario straordinario unico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rende noto con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi soppressi con riferimento ai crediti certi e liquidi, dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile (13).

3. I Creditori interessati devono presentare apposita istanza di pagamento, secondo il modello pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di cui al comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:

- a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;
- b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie;
- c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai sensi del presente comma.

4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza (14).

5. Per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico dei Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla comunicazione alla controparte.

6. La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche e da società partecipate della Regione Puglia può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente articolo ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, il Commissario straordinario unico predispone una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative (16).

PUGLIA

6-bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al capo IV, articolo 12, comma 3 , della presente legge, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 "Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati") (15) .

7. Non rientrano nell'applicazione del presente articolo i crediti della Regione Puglia nei confronti dei consorzi soppressi.

(10) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(12) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

(15) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 20 , a decorrere dal 15 giugno 2018.

(16) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1 , della medesima legge).

Art. 4

Spese di gestione degli interventi.

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Per l'attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell'articolo 4 della L.R. n. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore di tutti i consorzi di bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi.

2. L'aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfettaria massima del dodici per cento dell'importo lordo dei lavori a base d'asta.

3. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei consorzi attuatori.

Art. 5

Personale dei consorzi soppressi

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, espletate le attività e le procedure di cui ai commi 2 e 3, è trasferito al Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, conservando il medesimo inquadramento contrattuale e trattamento economico.

PUGLIA

2. Il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il Piano di organizzazione variabile (POV) del costituendo Consorzio centro-sud Puglia, individuando l'eventuale personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei consorzi soppressi. Il POV diventa esecutivo a seguito del controllo di cui all'articolo 35 della L.R. n. 4/2012.

3. La Regione, nei limiti delle risorse stanziare a valere sul proprio bilancio, può erogare un contributo per favorire l'esodo incentivato del personale a tempo indeterminato e in coerenza con il POV. A tal fine entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di organizzazione variabile, il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il piano dell'esodo incentivato con le relative modalità e oneri da sottoporre alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, per l'approvazione che deve avvenire entro i trenta giorni successivi.

4. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell'ultimo triennio a carattere stagionale con contratto a tempo determinato presso uno dei consorzi commissariati hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica e forma contrattuale nel Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di operatività del medesimo consorzio.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario unico, sentite le organizzazioni sindacali, predispone un Piano di utilizzo dei lavoratori di cui al comma 4 che garantisce un impegno annuo di almeno centocinquanta giorni.

Art. 6

Riorganizzazione amministrativa e contabile

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Il Commissario straordinario unico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le attività per l'adozione dello statuto del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia di cui all'articolo 2 con le procedure definite dalla L.R. n. 4/2012.

2. Il Commissario straordinario unico entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi del comma 7, articolo 2, della presente legge:

- a) avvia procedura a evidenza pubblica per dotare il consorzio di un idoneo sistema di contabilità economico finanziaria per centri di costo, che garantisca efficienza ed economicità della gestione dei lavori e delle attività in relazione ai tributi consortili, trasparenza e controllo di gestione;
- b) procede alla predisposizione e approvazione dei regolamenti necessari alla corretta gestione della contabilità economica e finanziaria, del personale, dell'affidamento dei lavori e dei tributi;

PUGLIA

c) programma e avvia tutte le attività finalizzate al raggiungimento del riequilibrio della gestione corrente di cui all'articolo 11.

3. Entro un anno dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico indice le elezioni degli organi ai sensi della L.R. n. 4/2012.

CAPO III

Norme sulla gestione unica dell'acqua in agricoltura

Art. 7

Articolazione operativa del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia è articolato in due Sezioni operative aziendali, ognuna organizzata con un autonomo sistema di gestione, contabilità e controllo per centri di costo:

- a) Sezione irrigazione e acquedotti rurali;
- b) Sezione bonifica.

2. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali esercita le funzioni previste dalla L.R. n. 4/2012 in materia di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione relative al recupero degli acquedotti rurali e ai sistemi irrigui, nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, a esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane.

3. Le restanti funzioni previste dalla L.R. n. 4/2012 sono esercitate dalla Sezione bonifica.

Art. 8

Attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Per l'esercizio delle funzioni assegnate all'articolo 7, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio centro-sud Puglia, della direzione tecnica dell'Acquedotto pugliese S.p.A. (AQP S.p.A.) e dell'ausilio della struttura amministrativa della stessa AQP S.p.A.

2. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A. sottoscrivono apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, finalizzata alla disciplina dei rapporti di cui al

PUGLIA

comma 1 e al raggiungimento dell'efficiamento del servizio, attraverso piani di riduzione dei costi e delle perdite, raggiunti anche a mezzo delle più opportune economie di scala e in conformità con l'obiettivo costituzionale del pareggio di bilancio.

3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione, la Giunta regionale è delegata ad adottare apposito atto amministrativo diretto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia e AQP S.p.A., in conformità con gli obiettivi di cui al comma 2.

4. Nel termine di centoventi giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio di bonifica centro sud - Puglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia predispone un Piano pluriennale degli investimenti per l'ampliamento, il ripristino e l'efficiamento del sistema irriguo, con relativa stima dei costi e cronoprogramma di realizzazione, da sottoporre alla Regione Puglia, affinché ne valuti la fattibilità e l'eventuale finanziamento. Il Piano degli investimenti può essere aggiornato, con le medesime modalità, con cadenza annuale.

5. Qualora accordati, i finanziamenti regionali per gli investimenti di cui al comma 4, devono essere obbligatoriamente liquidati per stati di avanzamento e a saldo, salvo che la fonte di finanziamento utilizzata non prescriva modalità differenti.

6. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia assegna alla Sezione irrigazione e acquedotti rurali il contingente necessario di personale a disposizione.

7. La Sezione irrigazione e acquedotti rurali determina le tariffe seguendo criteri di omogeneità all'interno del territorio del Consorzio.

Art. 9

Valutazione dell'attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Entro il 1° dicembre 2018 e analogamente, di anno in anno, per i successivi, la Giunta regionale valuta l'andamento dell'attività della Sezione irrigazione e acquedotti rurali del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia verificando il rispetto dei criteri di economicità, di equilibrio finanziario, di efficienza nei servizi resi ai consorziati e il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 8 e 11 e quelli assegnati dalla Giunta regionale.

2. *Qualora la Giunta regionale, acquisito il parere non vincolante della competente Commissione consiliare, valuta negativamente l'attività espletata, la Sezione irrigazione e acquedotti rurali cessa le sue funzioni, che sono trasferite, unitamente al personale dipendente, ad AQP S.p.A., senza necessità di ulteriori provvedimenti legislativi (17).*

(17) Comma soppresso dall'art. 7, comma 4, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, della medesima legge).

Gestione coordinata degli schemi idrici pugliesi

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Terminata la fase commissariale la Regione Puglia non può erogare alcun finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalle presenti disposizioni, a favore del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia, del Consorzio di Capitanata e del Consorzio montano del Gargano e di AQP, salvo che in ottemperanza a disposizioni legislative statali.

2. Per la migliore e più funzionale gestione della risorsa idrica, in conformità con i principi e la legislazione europea e nazionale, tutti i Consorzi di bonifica pugliesi sottoscrivono nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo finalizzato al migliore e coordinato esercizio degli schemi idrici pluriuso, approvato dalla Giunta regionale (18) .

3. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, la Giunta regionale è delegata ad adottare nei successivi trenta giorni apposito atto amministrativo sostitutivo dell'accordo.

(18) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, lettera b), L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 , a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 , della medesima legge).

CAPO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 11

Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifico centro-sud Puglia

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di Giunta regionale che approva l'operatività del Consorzio, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Commissario straordinario unico predispone un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e tributi consortili. In particolare, il riequilibrio deve essere raggiunto attraverso:

- a) la ripresa dell'iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai piani di classifica approvati e ai criteri di riparto ivi contemplati;
- b) al dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio;

PUGLIA

- c) l'utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione;
- d) la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell'organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;
- e) la rinegoziazione e l'efficientamento dei costi di approvvigionamento, vettoriamento e sollevamento dell'acqua.

Art. 12

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente

In vigore dal 21 settembre 2017

1. Al fine di consentire l'attuazione della presente legge nonché della L.R. n. 12/2011 e della L.R. n. 4/2012 la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto.

2. Le somme stanziare possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
- d) spese di gestione;
- e) spese per contenzioso tributo 630.

3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016), senza compensi aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico, ovvero del Commissario ad acta ex articolo 2, comma 4 della l.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale (19).

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 settembre 2017, n. 38, a decorrere dal 21 settembre 2017.

In vigore dal 6 febbraio 2017

1. Dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a valere sulla missione 16, programma 1, titolo 1, dell'esercizio finanziario 2017 per un totale di euro 22 milioni.

2. Le risorse necessarie a finanziare gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura per euro 7 milioni nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2016 e per euro 15 milioni nell'ambito del medesimo fondo ex articolo 61 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)).

3. La giunta regionale, con variazione al bilancio gestionale, provvede a stanziare negli appositi capitoli le somme di cui ai precedenti commi.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

PUGLIA

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 ⁽¹⁾.

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 13 marzo 2012, n. 38.

(2) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l'art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) - parte II -della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 , come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare.

In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. La presente legge:

- a) adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività;
- b) disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'UE, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;
- c) adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) - sezioni II (Tutela delle acque dall'inquinamento) e III (Gestione delle risorse idriche) - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d) prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi.

PUGLIA

3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio dell'UE di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2

Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica". Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica.

2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese, l'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche, propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto di uno o più dei seguenti criteri e finalità:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;
- b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità di cui all'articolo 1;
- c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

3. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del comma 2, opera un consorzio di bonifica.

4. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica.

5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo assolve agli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

PUGLIA

Art. 3

Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili ⁽³⁾.

1. Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica". Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'articolo 20.

Scaduto il termine, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, invita il consorzio interessato a provvedere, entro trenta giorni, a sanare l'inadempimento; decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta nomina un commissario ad acta, il quale provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

2. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURP, negli albi pretori dei consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, il quale le trasmette ai consorzi interessati per il relativo parere, da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere, approva definitivamente il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

3. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogniqualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i consorzi di bonifica.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.

6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

PUGLIA

7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 571.

Art. 4

Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione.

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:

- a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933 ;
- c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del D.Lgs. 152/2006 ;
- f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
- g) gli acquedotti rurali;
- h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ;
- i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
- j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
- l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
- n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

PUGLIA

Art. 5

Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica.

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.
2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'articolo 53 (Finalità) del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, dell'UE, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.
4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 sono a totale carico pubblico.
5. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).
6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69 (Programmi di intervento), 70 (Adozione dei programmi) e 72 (Finanziamento) del D.Lgs. 152/2006, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.

Art. 6

Gestione opere pubbliche di bonifica.

1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono di competenza dei consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui ⁽⁴⁾ .

PUGLIA

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

- a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20;
- b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);
- c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli appalti.

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

(4) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 7

Opere di bonifica di competenza privata.

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui

PUGLIA

proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 8

Natura giuridica e statuto.

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 35 e seguenti.

2. I consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione, perentoriamente entro centottanta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile.

Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

3. In caso di inottemperanza a quanto stabilito dal comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi entro sessanta giorni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 9

Funzioni.

1. I consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 4 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
- b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;
- c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;

PUGLIA

- d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006;
- e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75 (Competenze), comma 9, del D.Lgs. 152/2006. A tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;
- f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;
- h) elaborazione e attuazione dei piani di riordino irriguo;
- i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 4, qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al D.Lgs. 152/2006 e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'articolo 65 (Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale) del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai consorzi di bonifica per la loro realizzazione.

3. Ai consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei consorzi idraulici di terza categoria soppressi dalla legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei Piani di bacino di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 152/2006, dai programmi di intervento di cui all'articolo 69 dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo decreto legislativo.

5. Fermo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia e gli altri enti pubblici possono affidare ai consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie a essi conferite dalla Regione.

6. Ai fini del d.p.r.327/2001 e s.m.i., i consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

PUGLIA

Art. 10

Concessioni, licenze, permessi.

1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al r.d. 215/1933 e s.m.i. e al r.d. 368/1904.

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del r.d. 368/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933.

3. La Regione emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica.⁽⁵⁾

4. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

5. Il consorzio adotta i provvedimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006, è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto dal Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, restando nelle competenze dei consorzi di bonifica la sola definizione delle opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica.

(5) In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 12.

Art. 11

Convenzioni con imprenditori agricoli.

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,

PUGLIA

n. 57), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 12

Catasto.

1. I consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.

2. L'aggiornamento è effettuato annualmente mediante:

- a) la consultazione dei dati del catasto erariale;
- b) i dati emergenti dalla documentazione traslativa presentata dai proprietari consorziati;
- c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).

Art. 13

Piano di classifica.

1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.

Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

2. L'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 2, predispone uno schema per la elaborazione del Piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e successivo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica.

3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio, sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

PUGLIA

4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

5. Il Piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

Art. 14

Pubblicazione.

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

Art. 15

Trasparenza e informazione.

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale.

2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante:

- a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;
- b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e s.m.i. e dal regolamento consortile.

4. I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

PUGLIA

Art. 16

Controllo di gestione.

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:

- a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato, da istituirsi anche in forma associata tra consorzi ⁽⁷⁾.

3-bis. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, mediante referto annuale in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, secondo i principi contenuti nell'articolo 198 del D.Lgs. 267/2000 e la metodologia adottata dai consorzi di bonifica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, da inviare agli amministratori e ai dirigenti dei consorzi e per conoscenza all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla competente struttura regionale deputata alla vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 35 ⁽⁸⁾.

4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce un ufficio legale interno per la gestione del contenzioso del consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuzione risultanti dal piano annuale di riparto. Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

PUGLIA

- (7) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.
- (8) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 17

Contributi di bonifica.

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
2. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui all'articolo 13.
3. Il Piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
4. I contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore.
5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 18, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

Art. 18

Beneficio di bonifica.

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all'articolo 9, il beneficio di bonifica è congiuntamente o singolarmente:

PUGLIA

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
- c) di disponibilità idrica e irrigua.

4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all'articolo 4.

7. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

8. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

Art. 19

Immobili serviti da pubblica fognatura.

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati dalla Regione e dall'Autorità idrica pugliese.

PUGLIA

Art. 20

Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici.

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli accreditamenti disposti dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).
2. Gli enti pubblici che affidano ai consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.
3. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, i costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell'irrigazione dello stesso, atteso l'interesse pubblico generale che l'azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.
4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del Piano di riparto.

Art. 21

Accordi di programma.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le province, gli altri enti locali e i consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'articolo 75 del D.Lgs. 152/2006 .
2. Le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del D.Lgs. 152/2006, possono stipulare con i consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.
3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le province possono affidare ai consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.

PUGLIA

Art. 22

Emergenza idrica.

1. Ai sensi dell'articolo 167 (Usi agricoli delle acque) del D.Lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.
2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell'irrigazione. A tal fine, i consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l'entità del deficit.
3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionale siccità, provvede a erogare ai consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
4. Nel caso in cui, a seguito della scarsità di risorse idriche, vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, la Regione Puglia provvede al ristoro ai consorzi di bonifica dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. L'importo devoluto ai consorzi di bonifica è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del comma 3.

Art. 23

Risparmio idrico.

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:
 - a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione, anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono a evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;
 - b) per erogare contributi per l'espletamento da parte dei consorzi di un'attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l'utilizzo di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua e un'ottimizzazione della stessa, anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;
 - c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate per uso irriguo in agricoltura.

PUGLIA

Art. 24

Organi.

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore unico.

Art. 25

Assemblea dei consorziati.

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29.
2. L'Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 17.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo gli articoli 26 e 27, nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al comma 2, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 26

Aventi diritto al voto.

1. Ogni consorziato che, ai sensi dell'articolo 25, fa parte dell'Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 6.

PUGLIA

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.

3. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

4. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

6. Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del comma 5, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

Art. 27

Elezioni del Consiglio di amministrazione.

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale e il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.

5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il consorzio indice l'elezione.

6. I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza. Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuzione della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuzione, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9 ⁽⁹⁾.

PUGLIA

7. L'elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall'1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse ⁽¹⁰⁾.

8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista ⁽¹¹⁾.

9. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle risorse agroalimentari e i consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

11. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede non oltre quindici giorni dalla data di scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'articolo 29.

12. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza della relativa fascia.

13. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.

(9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

PUGLIA

- (10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «7. Le candidature devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cinquanta sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Il voto è espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei nomi della lista prescelta.».
- (11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 aprile 2015, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «8. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età.».

Art. 28

Ineleggibilità e incompatibilità.

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- g) coloro che abbiano avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che abbiano con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del consorzio;
- j) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con la carica di:

- a) parlamentare nazionale e/o europeo;
- b) assessore o consigliere regionale;
- c) presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
- e) amministratori degli enti strumentali della Regione.

4. Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.

PUGLIA

Art. 29

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati ⁽¹²⁾.
2. Fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.
3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell'ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del Consiglio di amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.
4. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.
5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

(12) Comma così modificato dall'art. 23, comma 4, L.R. 1° agosto 2014, n. 37, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 30

Designazione dei rappresentanti dei comuni.

1. Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.
2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.
3. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
4. L'assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.

PUGLIA

Art. 31

Durata in carica.

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento⁽¹³⁾
2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli articoli 29 e 30.
3. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

(13) Per la proroga dei termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui al presente comma, in scadenza nell'anno 2020, vedi l'art. 14, comma 1, L.R. 1° agosto 2020, n. 26. Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 32

Presidente e Vicepresidente.

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.⁽¹⁴⁾
5. Quando il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

(14) Per la proroga dei termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al presente comma e del Vice Presidente, vedi l'art. 14, comma 2, lettera a), L.R. 1° agosto 2020, n. 26. Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

PUGLIA

Art. 33

Revisore unico.

1. Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per disciplinare l'avviso pubblico e per individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura ⁽¹⁶⁾.
2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni.
Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi. ⁽¹⁵⁾
3. Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei conti.
4. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.
5. Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.

(15) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 14, comma 2, lettera b), L.R. 1° agosto 2020, n. 26. Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

(16) In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 13.

Art. 34

Indennità agli amministratori e al Revisore unico.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il consorzio.
2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di amministrazione dei consorzi, in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il Presidente e il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale il consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.
3. Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

PUGLIA

4. I compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili.

Art. 35

Vigilanza e tutela.

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

2. L'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.

3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il consorzio a provvedervi entro un termine determinato.

Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) conto consuntivo;
- c) mutui e ogni altro atto vincolante il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- d) statuto e regolamenti di amministrazione;
- e) partecipazione a enti, società e associazioni;
- f) acquisto o alienazione di immobili;
- g) adozione e/o modifiche del Piano di organizzazione variabile (POV);
- h) piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;
- i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;
- j) piani e programmi pluriennali di attività;
- k) indirizzi generali e programma annuale di attività;
- l) regolamenti di organizzazione e regolamenti del personale;
- m) individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio del consorzio;
- n) [adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato e indeterminato] ⁽¹⁷⁾;
- o) [recepimento contratti di lavoro] ⁽¹⁷⁾.

5. Sono, inoltre, soggetti al controllo di legittimità tutti gli altri atti non indicati al comma 4, a esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottati dal

PUGLIA

consorzio, che li trasmette quindicinalmente all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, per l'apposizione del relativo visto secondo un metodo di campionamento da individuarsi mediante determina dirigenziale della struttura regionale competente deputata al controllo ⁽¹⁸⁾.

5-bis. In caso di diniego del visto di legittimità, di cui al comma 5, da parte della competente struttura regionale, il Consorzio dà avvio al procedimento di riesame, comunicando alla precitata struttura regionale competente il relativo esito, di conferma o di annullamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del diniego, dandone adeguata motivazione. Nelle more della conclusione del suddetto procedimento di riesame, gli atti dei consorzi non producono effetti ⁽¹⁹⁾.

6. Gli atti indicati al comma 4 sono inviati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle risorse agroalimentari, che ne cura l'istruttoria.

Gli atti divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Decorso tale termine gli atti divengono esecutivi.

L'esecutività consegue, inoltre, all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto sottoposto a controllo.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere al consorzio deliberante il riesame degli atti, chiarimenti o elementi integrativi, che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, il termine di trenta giorni per formulare la proposta di annullamento di cui al comma 6 decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le attività istruttorie, nonché ogni altro adempimento procedurale connesso all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, sono esercitate dal competente ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

(17) Lettera soppressa dall'art. 23, comma 5, L.R. 1° agosto 2014, n. 37, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

(19) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

PUGLIA

Art. 35-bis

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione ⁽²⁰⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

- a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
- b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
- c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio e con le attività previste nel piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 35-ter

Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) ⁽²¹⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o

PUGLIA

laurea specialistica, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta

3. I Presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;
- b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;
- c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
- f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 36

Impugnazioni.

1. Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

3. Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

PUGLIA

Art. 37

Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello Statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.

2. Lo scioglimento di cui al comma 1 avviene, inoltre, in caso di:

- a) mancata approvazione del bilancio di esercizio;
- b) disavanzo del bilancio di esercizio;
- c) mancata approvazione del bilancio di previsione;
- d) accertamento, in sede di vigilanza e controlli di cui all'articolo 35 da parte della Regione, di tre violazioni non sanate.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

4. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale solo per motivate necessità.

La proroga non può essere superiore a un periodo di ulteriori centottanta giorni.

5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Al Commissario spetta un compenso pari agli emolumenti previsti per il Presidente del consorzio.

Art. 38

Prorogatio.

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi e, nelle more, all'amministrazione ordinaria del consorzio.

PUGLIA

Art. 39

Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione.

1. È istituita presso l'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l'irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l'attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei consorzi, concernenti le attività istituzionali dei consorzi stessi.

Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di Statuto dei consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei Piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) Piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di consorzi;
- c) Piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) Piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili.

4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciassette membri:

- a) Assessore regionale alle risorse agroalimentari o un suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- c) tre rappresentanti dei consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall'Unione regionale bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
- d) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l'unione svolge nei confronti dei consorzi associati;
- e) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- h) un rappresentante ciascuno dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti in materia idraulica e dei geologi.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione.

PUGLIA

Art. 40

Abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale);
- b) Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3 (Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - L.R. 31 maggio 1980, n. 54 "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale");
- c) legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione);
- d) articolo 27 (legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione - Modifiche e integrazioni) della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);
- e) legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - legge regionale 31 maggio 1980, n. 54);
- f) articolo 45 (Controllo sugli atti dei consorzi di bonifica) della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000);
- g) legge regionale 25 marzo 1999, n. 14 (Proroga legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica - legge regionale 31 maggio 1980, n. 54);
- h) articolo 27 (Modifica del Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
- i) articolo 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
- j) articolo 14 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003);
- k) articolo 41 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- l) articolo 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
- m) articoli 1 (Sospensione elezioni consorzi di bonifica) e 2 (Riformulazione piani di classifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica);
- n) articoli 23 (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo) e 24 (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8)

PUGLIA

- della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005);
- o) articolo 2 (Sospensione elezioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica);
 - p) articolo 16 (Spese per l'elaborazione dei piani generali di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006);
 - q) articolo 21 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);
 - r) articolo 7 (Modifica al Reg. reg.le 9 dicembre 1983, n. 3) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);
 - s) comma 1 dell'articolo 1 (Disposizioni per i consorzi) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti).

Art. 41

Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al r.d. 215/1933 e successive modificazioni.

Art. 42

Norme transitorie.

1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'articolo 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge.

2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica), provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge.

3. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 2 devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione dello Statuto da parte del commissario unico.

4. Al momento dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui al comma 2, il Commissario unico cessa le sue funzioni.

PUGLIA

5. I consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'articolo 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del Revisore unico previsto dall'articolo 33.

7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggia, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L.R. 12/2011. Ai fini dell'articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio.

8. La Regione, su richiesta dei consorzi di bonifica, con le somme risultanti dal quadro economico di concessione, provvede al pagamento diretto dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori, a eccezione delle spese generali e dell'incentivo, alla cui liquidazione e pagamento si provvede direttamente in favore dei consorzi medesimi proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

PUGLIA

L.R. 21 giugno 2011, n. 12 ⁽¹⁾. Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 giugno 2011, n. 100.

(2) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l'art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1

Decadenza organi consortili.

1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.

3. Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

4. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:

- a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2;
- b) agli adempimenti previsti dall'articolo 6.

PUGLIA

5. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nei limiti della sua compatibilità.

6. A supporto dell'attività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto dal Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area programmazione e finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. L'Area sviluppo rurale assume le funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.

7. Il commissario è assistito dalla consulta di cui all' articolo 34 (Amministrazione commissariale) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54(Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale). In caso di nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo stesso è assistito da una consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da dieci membri, di cui quattro scelti su designazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno su designazione delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno designato dall'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno dalle associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:

- a) piano di classifica;
- b) bilancio preventivo e variazioni;
- c) bilancio consuntivo.

8. Con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare l'espletamento di quanto previsto al comma 3, può prorogare l'attività del commissario nominato ai sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un termine massimo di dodici mesi ⁽³⁾.

(3) Vedi anche, in deroga al presente comma, l'art. 36, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

Art. 2

Piano di classifica.

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

PUGLIA

2. Per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), nonché la "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato dall'ANBI.

3. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Art. 3

Contributi di bonifica.

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'*articolo 4*, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

2. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 1, entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 2.

3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

PUGLIA

Art. 4

Beneficio di bonifica.

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.

2. Il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
- c) di disponibilità idrica e irrigua.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

Art. 5

Oneri di contribuenza.

1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della L.R. n. 8/2005, per le spese a partire dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PUGLIA

2. Al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle more dell'emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuzione di cui al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:

- a) delle retribuzioni e relativi oneri al personale dei Consorzi e delle quote annuali di adesione all'Unione regionale delle bonifiche;
- b) delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nell'anno di riferimento;
- c) dei costi relativi ad attività indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;
- d) del corrispettivo per il pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica e telefoniche.

3. La dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere del Consorzio di bonifica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Ricognizione situazione dei Consorzi.

1. Entro il termine di cui all'*articolo 1* tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, tramite l'Assessore alle risorse agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.

2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:

- a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
- b) formula il programma di alienazione dei beni mobili e immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
- c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;
- d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale e assistenziale in atto.

3. I Consorzi provvedono al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.

PUGLIA

Art. 7

Norme abrogate.

1. La presente legge modifica e integra gli articoli 10 e 11 della L.R. n. 54/1980.
2. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.
3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggia e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496. (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Le spese dei commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica. Nell'ipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo uno in parti uguali.
2. Il compenso dei commissari nominati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 non può superare il 40 per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia. Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 non può essere superiore a quello spettante al direttore d'area di struttura regionale.
3. I componenti del comitato tecnico svolgono le loro funzioni nell'ambito del proprio incarico dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui all'articolo 1, comma 7.
4. Sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. n. 54/1980, le anticipazioni di cui agli articoli:
 - a) 24 (Concorso nelle spese consortili) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;
 - b) 15 (Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;
 - c) 42 (Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari a euro 4.350.000,00;
 - d) 36 (Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;

PUGLIA

- e) 2 (Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo) della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 22 (Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;
- f) 30 (Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di bonifica) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 3.499.996,69;
- g) 3 (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;
- h) 13 (Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 14.999.388,01;
- i) 1 (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) e
- j) 17 (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.

5. In attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica.

Art. 9

Commissione d'indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.

2. La Commissione è costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

3. La costituzione della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.